



**CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO
DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI PROVENIENTI
DAL TERRITORIO DELL’A.T.I. N. 4 ALL’IMPIANTO DI
DIGESTIONE ANAEROBICA E COMPOSTAGGIO DI
PROPRIETA’ S.A.O. SERVIZI AMBIENTALI ORVIETO
S.R.L., SITO IN LOCALITA’ PIAN DEL VANTAGGIO
N° 35/A (GIÀ “LE CRETE”), COMUNE DI ORVIETO.**

ALLEGATO “B”

ALLEGATO TECNICO

1. LE PREVISIONI DELLA PIANIFICAZIONE PER L'IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E COMPOSTAGGIO S.A.O. DI ORVIETO

Sulla base delle previsioni del Piano d'Ambito l'impianto è dedicato al trattamento delle frazioni da raccolta differenziata (frazione organica e verde) per la valorizzazione agronomica ed energetica delle stesse.

1.1. Bacino di utenza

L'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] conferirà all'impianto la frazione organica ed il verde provenienti dai territori dei seguenti Comuni:

- Allerona
- Baschi
- Castel Giorgio
- Castel Viscardo
- Fabro
- Ficulle
- Guardea
- Montecchio
- Montegabbione
- Monteleone d'Orvieto
- Orvieto
- Parrano
- Porano

1.2. Flussi di frazioni organiche conferite all'impianto

Sulla base delle previsioni della pianificazione, il conferimento della frazione organica e del verde all'impianto S.A.O. rappresenta mediamente il 19,71% dell'intercettato a livello di A.T.I. n. 4.

Su tale base i conferimenti attesi nel periodo 2013 – 2027 sono i seguenti:

anno	Quantità attese all'impianto (t/a) di frazione organica e verde
2013	2.670
2014	4.218

2015	4.816
2016	4.844
2017	4.872
2018	4.900
2019	4.928
2020	4.957
2021	4.986
2022	5.015
2023	5.044
2024	5.074
2025	5.103
2026	5.134
2027	5.164

Nell'ambito di tali quantitativi il rapporto indicativo tra frazione organica e verde è pari a 2/1.

I suddetti quantitativi devono essere assunti a riferimento e non costituiscono un vincolo per l'A.T.I. n. 4, che non deve garantire il conseguimento di detti conferimenti all'impianto.

Per parte sua, S.A.O. è impegnata a dare priorità nel trattamento ai rifiuti urbani conferiti dal territorio orvietano.

Resta comunque inteso che S.A.O., garantendo il trattamento dei flussi effettivamente conferiti dal comprensorio orvietano nel periodo 2013-2027, non avrà alcun vincolo rispetto al ricevimento e trattamento di altri rifiuti, conferiti da altri soggetti e/o provenienti da altri territori, a saturazione delle capacità residue dell'impianto in discussione.

Al fine di consentire a S.A.O. la programmazione dei flussi di frazione organica e verde da raccolta differenziata di provenienza esterna all'A.T.I. n. 4, entro il mese di settembre di ogni anno l'A.T.I. n. 4 fornirà la previsione dei conferimenti dei medesimi rifiuti prodotti dai Comuni di cui al punto 1.1. sopra riportato, per l'anno successivo.

1.3. Prestazioni attese dall'esercizio dell'impianto

L'impianto è autorizzato in base alla D.D. n° 47044 della Provincia di Terni del 11 agosto 2011 (A.I.A.) alle operazioni di Valorizzazione energetica del biogas prodotto dalla digestione anaerobica (R1), per una potenzialità massima dell'impianto pari a 3,9

milioni di metri cubi/anno, e di Stabilizzazione (D8) e Compostaggio di Qualità (R3), per un quantitativo complessivo massimo annuo di 80.000 t/anno.

L'intervento di *revamping* dell'impianto di trattamento rifiuti prevede il completo rifacimento della linea di selezione dei rifiuti e della sezione di stabilizzazione e compostaggio con implementazione di una nuova sezione di digestione anaerobica per la produzione di energia.

Si prevede di avviare i lavori sopra citati nel secondo semestre del 2013 con progressiva attivazione del nuovo impianto a decorrere dal primo semestre del 2014.

Le suddette attività sono finalizzate all'ottenimento da parte del soggetto gestore di compost da valorizzare agronomicamente attraverso impiego diretto in pieno campo e/o in orto-florovivaistica e/o per recuperi ambientali.

Le previsioni della pianificazione d'ambito ipotizzano una produzione di compost del 40% (quaranta per cento) del materiale conforme ai requisiti sotto riportati in ingresso.

Considerato che i livelli di produzione di compost dipendono, principalmente, dalle effettive caratteristiche del materiale conferito in ingresso all'impianto di compostaggio, l'A.T.I. n. 4 e S.A.O., avendo condiviso il comune obiettivo di minimizzare il conferimento in discarica degli scarti della citata attività di compostaggio, si impegnano ad effettuare una campagna di monitoraggio della medesima attività di compostaggio al fine di determinare, entro il 31 dicembre 2015, le percentuali minime di produzione di compost, ed i margini di miglioramento attesi in funzione del materiale conferito e della prevedibile evoluzione della relativa composizione.

Ai fini di una corretta conduzione del processo di maturazione e per contenere i costi gestionali connessi allo smaltimento degli scarti dovrà essere oggetto di monitoraggio la composizione dei rifiuti in ingresso al fine di verificare la presenza di materiali indesiderati al processo di compostaggio.

Sono classificati materiali indesiderati i materiali non compostabili (metalli, inerti, vetro e plastiche). Non sono da considerarsi scarti la carta, gli stracci e tutto quanto è considerato rifiuto urbano biodegradabile (RUB).

Al fine di definire la qualità media dei materiali e le relative tariffe di accesso all'impianto, individuando i comuni passibili del pagamento delle penali dovute al non conseguimento degli obiettivi di qualità, sono programmate per ciascun anno, in accordo a quanto riportato nell'A.I.A., quattro campagne merceologiche (una ogni trimestre) per ciascun Comune o gruppi di comuni appartenenti al medesimo circuito.

In base all'esito dell'analisi merceologica sopra citata, si potranno configurare i seguenti tre casi:

- A. rifiuti che presentano una percentuale di materiali indesiderati minore o uguale all'8% (otto percento); in questo caso i rifiuti saranno avviati al trattamento di compostaggio con l'applicazione, per tutto il trimestre successivo alla data di effettuazione dell'analisi merceologica, della tariffa prevista dal Contratto di servizio dell'impianto considerato e dal relativo Allegato Finanziario per il conferimento della Frazione organica da raccolta differenziata;
- B. rifiuti che presentano una percentuale di materiali indesiderati superiore all'8% (otto percento) ed inferiore o uguale al 15% (quindici percento); in questo caso i rifiuti saranno avviati al trattamento di compostaggio con l'applicazione, per tutto il trimestre successivo alla data di effettuazione dell'analisi merceologica, di una tariffa con sovrapprezzo del 10% (dieci percento) rispetto a quella di cui al precedente punto A;
- C. rifiuti che presentano una percentuale di materiali indesiderati superiore al 15% (quindici percento); in questo caso i rifiuti conferiti non saranno ammessi al trattamento di compostaggio e, in conformità alla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale, saranno assoggettati al trattamento di stabilizzazione (D8) e successivo smaltimento in discarica fino all'effettuazione di una nuova analisi merceologica, applicando il prezzo definito dalla convenzione per il conferimento della frazione organica da selezione meccanica di RSU indifferenziato; la nuova analisi merceologica potrà essere effettuata, su richiesta del Comune o del gruppo di Comuni produttori dei rifiuti di che trattasi, non prima di 15 (quindici) giorni dalla data di effettuazione dell'analisi merceologica precedente; la procedura descritta nel presente punto, potrà essere ripetuta fino a quando i rifiuti conferiti non rientrino in uno dei due casi A o B sopra riportati.

Indipendentemente dall'esito delle analisi merceologiche sopra riportate, su ogni conferimento sarà effettuata, così come prescritto nell'A.I.A., un'analisi visiva da parte del personale che gestisce l'impianto. Tale verifica visiva sarà effettuata alla presenza dell'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] ed è finalizzata a controllare l'eventuale superamento, su ogni singolo carico, del limite massimo di presenza percentuale di materiali indesiderati, pari al 15% (quindici percento).

Nel caso di esito negativo della verifica visiva, il carico di rifiuto esaminato non sarà ammesso al trattamento di compostaggio e, in conformità all'A.I.A., sarà assoggettato al

trattamento di stabilizzazione (D8) e successivo smaltimento in discarica, applicando il prezzo definito dalla convenzione per il conferimento della frazione organica da selezione meccanica di RSU indifferenziato.

Nel caso in cui l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [•] contesti l'analisi visiva effettuata dal personale dell'impianto, lo stesso affidatario dovrà immediatamente contattare un rappresentante dei Comuni produttori, indicato nel contratto, che potrà richiedere a S.A.O., tramite comunicazione via fax, che dovrà pervenire entro un'ora dall'effettuazione dell'analisi visiva, di procedere ad un'analisi merceologica sul carico di rifiuti di che trattasi con le modalità previste nell'A.I.A.

Nel caso in cui l'esito dell'analisi merceologica confermi la non conformità del materiale, il costo della stessa analisi merceologica, pari ad € 1.000 (mille/00 Euro), sarà addebitata ai Comuni produttori.

Gli scarti della raffinazione saranno avviati a smaltimento in discarica. Nel caso in cui detti scarti presentino caratteristiche chimico fisiche di non conferibilità allo smaltimento in un sito di discarica per rifiuti non pericolosi (operazione D1), ovvero, in caso di indisponibilità della discarica S.A.O., per esaurimento della volumetria o per qualsivoglia altro motivo o causa, verranno avviati ad una diversa destinazione impiantistica, proposta da S.A.O. ed accettata dall'A.T.I. n. 4, con conseguente addebito degli eventuali maggiori oneri sulle tariffe applicate ai rifiuti in ingresso al polo impiantistico S.A.O.

In caso di mancato accordo sulla destinazione impiantistica alternativa e/o sui conseguenti oneri il servizio potrà essere sospeso.

2. IMPEGNI DEL GESTORE DELL'IMPIANTO

2.1. Adeguamento dell'impianto agli obiettivi della pianificazione

Sulla base delle tempistiche stabilite dal Piano d'Ambito e degli impegni già assunti, il S.A.O. realizzerà i previsti interventi di adeguamento dell'impianto di trattamento delle matrici organiche da RD entro il 2014.

Più nel dettaglio le tempistiche previste sono le seguenti:

- Inizio lavori: secondo semestre 2013;
- Attivazione impianto: primo semestre 2014;
- Messa a regime: secondo semestre 2014.

Ferme restando le tempistiche di cui sopra e le procedure cui per legge è tenuta, S.A.O. si impegna, nel proprio interesse, a porre in essere quanto nelle proprie possibilità al fine di ridurre le tempistiche della gestione transitoria.

Prima dell'avvio degli interventi di adeguamento impiantistico, S.A.O. si impegna a comunicare all'A.T.I. n. 4 e, in conformità all'A.I.A. sopra citata, alla Provincia di Terni, un preciso programma di interventi con la segnalazione dei periodi di potenziale criticità (ad es. riduzione delle capacità di trattamento o comunque disfunzioni nell'esercizio), al fine di poter individuare le più idonee soluzioni gestionali.

Qualora nel periodo necessario alla realizzazione degli interventi di ammodernamento dell'impianto non sia garantito il corretto trattamento dei rifiuti organici finalizzato alla loro valorizzazione agronomica, è facoltà dell'A.T.I. n. 4 individuare destini alternativi che possano garantire la corretta gestione dei rifiuti.

2.2. Modalità gestionali dell'impianto

Il soggetto gestore si impegna ad esercire l'impianto garantendone la piena funzionalità, nel rispetto delle autorizzazioni di tempo in tempo vigenti e delle specifiche normative relative alla tutela ambientale, alla salubrità e sicurezza dell'ambiente di lavoro.

2.3. Continuità di esercizio

L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per:

- ragioni di forza maggiore tempestivamente comunicate da S.A.O. all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [•] ed all'A.T.I. n. 4;
- ordine motivato dell'A.T.I. n. 4.
- manutenzioni programmate da eseguirsi, in ogni esercizio, per garantire il mantenimento delle capacità prestazionali dell'impianto; la durata di tali manutenzioni, comunque non superiore a gg. 30/anno, anche non consecutivi, sarà determinata in funzione dalle caratteristiche tecniche dell'impianto individuato da S.A.O.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono cause di forza maggiore:

- fermi Impianto per manutenzioni straordinarie;
- scioperi non programmati;
- guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- blocchi o embarghi che compromettano l'operatività dell'impianto;

- fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, cedimenti, incendi, inondazioni o precipitazioni atmosferiche, accumuli di neve o ghiaccio;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- atti, leggi, normative, comportamenti o omissioni dell'Autorità, ivi inclusi la Regione dell'Umbria, la Provincia di Terni ed il Comune di Orvieto (ad esempio la revoca, l'annullamento, la sospensione di atti autorizzativi o concessori, provvedimenti di sequestro o comunque interdittivi);
- provvedimenti, comportamenti o omissioni della Regione Umbria o di altri soggetti pubblici competenti, ivi inclusa la Provincia di Terni, che vietino o in qualsiasi forma limitino il conferimento dei rifiuti.

Il soggetto gestore dell'impianto comunica tempestivamente all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [•] ed all'A.T.I. n. 4 le eventuali interruzioni del servizio, indicandone le ragioni, la prevedibile durata e le misure adottate per garantire la ripresa ed il regolare svolgimento del servizio stesso.

L'interruzione o la sospensione derivanti da ragioni tecniche dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario a rimuovere le cause d'interruzione o sospensione. Il soggetto gestore dell'impianto è, comunque, tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio.

2.4. Attività di controllo qualitativo sui rifiuti conferiti

Al fine di controllare la qualità dei rifiuti conferiti e verificarne la conformità agli standard previsti, S.A.O., in accordo con l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [•] e l'A.T.I. n. 4, programma, su base trimestrale, analisi merceologiche sui rifiuti organici raccolti presso i Comuni del bacino di utenza di riferimento.

Il programma di analisi è preventivamente comunicato ai Comuni interessati in modo che rappresentanti degli stessi possano presenziare alle verifiche analitiche condotte sui rifiuti da essi conferiti.

Gli oneri per l'effettuazione di tali analisi, in quanto ordinarie attività di controllo del processo produttivo, sono a carico di S.A.O., fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.3. per le analisi merceologiche suppletive da condurre in caso di contestazione dell'analisi visiva.

3. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

3.1. In conformità a quanto riportato nell'A.I.A. sopra citata, il soggetto gestore dell'impianto si impegna a fornire agli organi che svolgono attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo dei campioni e la raccolta delle informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.

L'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [•] ed il soggetto gestore dell'impianto si scambieranno ogni informazione reciprocamente utile per lo svolgimento del servizio e invieranno contestualmente all'A.T.I. n. 4 copia di tali comunicazioni, se richieste.

Al fine di verificare il conseguimento degli standard prestazionali di cui al precedente § 1.3, S.A.O. effettuerà un costante monitoraggio dell'esercizio dell'impianto. Saranno oggetto di rilevazione:

- la qualità periodica del compost prodotto (con le medesime frequenze e modalità previste negli atti autorizzativi);
- la quantità di compost prodotto e l'individuazione del destino finale;
- la quantità degli scarti prodotti e la loro composizione merceologica anche al fine di individuare progressivi margini di contenimento degli stessi.

3.2. Elenco dati da comunicare

Con periodicità trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, sulla base di specifici modelli di report concordati tra il soggetto gestore dell'impianto e l'A.T.I. n. 4, dovranno essere forniti i seguenti dati:

- A. le quantità in ingresso all'impianto e provenienti dal Gestore del servizio di raccolta e da altri soggetti conferenti, suddivise per tipologia (codice CER);
- B. le eventuali quantità in ingresso all'impianto non provenienti dal bacino di riferimento (specificando quantità da fuori territorio ATI4);
- C. le quantità e la destinazione di tutti i flussi in uscita dall'impianto:
- la quantità di compost prodotto ed i relativi destini;
 - le eventuali produzioni di compost "fuori specifica" ed i relativi destini;
 - la quantità di scarti prodotti dalle operazioni di raffinazione ed i relativi destini;
 - le quantità di energia prodotta dall'impianto di recupero energetico;
- D. il numero di giorni di eventuale fermo impianto e le relative cause;

Invece, i dati riferiti alle prestazioni ambientali dell'impianto (analisi emissioni impianto, aeriforme, idriche, acustiche) saranno trasmessi con le medesime tempistiche e le modalità previste nelle vigenti autorizzazioni.

Con periodicità annuale, sulla base di specifici modelli di report concordati tra il soggetto gestore e l'A.T.I. n. 4, dovrà essere fornito il riepilogo dei flussi in ingresso ed uscita

4. ELEMENTI TECNICI PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLE PENALI

Al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti, conseguire gli adeguati standard prestazionali e contenere le tariffe per il trattamento di recupero e smaltimento dei rifiuti, l'impianto dovrà operare garantendo le migliori performances.

Il mancato conseguimento degli obiettivi prestazionali definiti per l'esercizio dell'impianto all'esito del periodo di verifica e monitoraggio di cui al precedente § 1.3. comporterà il pagamento di penali ed in particolare:

Livelli di produzione di compost:

il mancato conseguimento dei quantitativi minimi di produzione del compost che saranno definiti congiuntamente tra le Parti al termine del periodo di verifica e monitoraggio di cui al precedente § 1.3., comporterà una penalizzazione pari ad un importo pari a 2 €/t di rifiuto, conforme agli standard qualitativi e provenienti dall'A.T.I. n. 4, in ingresso all'impianto.